



Questura di Roma

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, 14.12.2020

OGGETTO: Proroga termini validità di titoli ed atti abilitativi comunque denominati a causa dell'emergenza Covid-19

- **AL SIG. VICE QUESTORE VICARIO** SEDE
- **AI SIG.RI DIRIGENTI DIVISIONI E UFFICI QUESTURA** LL.SS.
- **SIGG. DIRIGENTI DISTRETTI E**
- **COMM.TI P.S. - SEZIONALI E DISTACCATI** LL.SS.

Facendo seguito a pregresse comunicazioni relative alle disposizioni legislative riguardanti la proroga dei termini di validità di *"certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati"*, prevista dall'art. 103 del D.L 18/2020 (convertito in legge 27/2020) e ss.mm. e ii., adottato per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in atto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che in data 3 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 Novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19"*.

Il summenzionato intervento legislativo, all'art. 3-bis, rubricato *"Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza"* al primo comma lett. a), ha modificato l'art. 103 co.2 del predetto decreto legge n. 18 del 2020, stabilendo che: *le parole "31 Luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti "la data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19"*.

Per effetto di tale modifica, il testo che ne risulta dispone che: *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati(...), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 gennaio 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*.


L'intervenuta proroga comporta conseguentemente che anche le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, la cui scadenza rientri nel predetto arco temporale (31.1.2020 - 31.1.2021), conservano validità fino al **3 maggio 2021**.

Per effetto dell'art 3-bis comma 1 lett b) della medesima legge 27 Novembre 2020, n. 159(entrata in vigore il 4.12.2020), tale proroga poi si applica **con effetto retroattivo** anche ai titoli scaduti tra il **1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020**.

La normativa in esame (D.L.125/2020 conv. in L.159/2020) , infine, ha disposto (con l'art. 1 co. 4-*quater*) altresì la modifica dell'art 104 del D.L. 18/2020 in tema di **documenti di riconoscimento e d'identità scaduti dal 31 gennaio 2020 in poi**, la cui validità, per effetto di tale modifica viene **prorogata al 30 aprile 2021**.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

IL QUESTORE
(Esposito)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Esposito', is written over the printed name 'Esposito' in the signature line. The signature is stylized and somewhat cursive.